

Civile Ord. Sez. 5 Num. 21711 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: DI MARZIO PAOLO
Data pubblicazione: 25/06/2026

Oggetto: Iva etc. - Intimazione
di pagamento - Notificazione
atti presupposti - Prova fornita
in appello - Modifica
normativa - Corte cost.
36/2025.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore, legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, *ex lege*,
dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla
via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

- **ricorrente** -

contro

Arena Nicola;

- **intimato** -

avverso

la sentenza n. 457, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di
secondo grado della Calabria il 6.2.2025, e pubblicata il 20.2.2025;

ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva:

Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava ad Arena Nicola
l'intimazione di pagamento n. 094 2022 9004081017 000, per non aver
onorato quattordici cartelle di pagamento e cinque avvisi di addebito.

2. Il contribuente impugnava l'atto ingiuntivo, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, proponendo plurime censure procedurali e di merito, ed in particolare contestava l'omessa notificazione delle prodromiche cartelle di esattoriali. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva. La CGT I, rilevato che non vi era prova dell'intervenuta notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, accoglieva il ricorso ed annullava l'intimazione di pagamento impugnata.

3. L'Agenzia delle Entrate Riscossione spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, contestando anche il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento alla contravvenzione al codice della strada ed agli avvisi di addebito Inps, e produceva la documentazione relativa alla notificazione delle prodromiche cartelle esattoriali. La CGT II riteneva che a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 [disposta dall'art. 1, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. n. 220 del 2023] non è più consentita la produzione di nuovi documenti in grado di appello. In conseguenza rigettava il ricorso dell'Amministrazione finanziaria con riferimento ai crediti tributari, mentre dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per la contravvenzione al codice della strada e gli avvisi di addebito Inps.

4. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dal giudice dell'appello, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il contribuente ha ricevuto la notifica del ricorso il 18.9.2025, presso il difensore costituito in grado di appello, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l'Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione e falsa applicazione

dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell'appello erroneamente dichiarato inammissibile la documentazione relativa alla notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento perché prodotta solo in grado di appello, applicando una norma dichiarata incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 36 del 2025.

1.1. Il giudice del gravame scrive che l'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dal D.Lgs. n. 220 del 2023, "nella sua nuova formulazione prevede che non possano essere ammessi nuovi mezzi di prova e non possano essere prodotti nuovi documenti" in grado di appello, "d'altra parte l'Agenzia appellante non ha dimostrato di non aver potuto produrre tali documenti nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ... consegue l'inammissibilità dei nuovi documenti depositati" (sent. CGT II, p. II).

1.2. Occorre allora evidenziare che mentre in precedenza era consentita la produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario in grado di appello, l'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 come riformulato all'articolo 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 220 del 2023, dispone ora che "1. *Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile*".

Può allora ricordarsi che ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 220 del 2023, "2. *Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), numero 1), v), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto*", che è entrato in vigore il 4.1.2024 e, come

anticipato, la riformulazione dell'art. 58 in questione è riportata all'articolo 1, comma 1, lettera bb).

In conseguenza, in base al delineato sistema normativo, il divieto di produzione di nuovi documenti in appello sarebbe scattato in relazione ai giudizi proposti, anche in grado di appello, successivamente al 4.1.2024, e vi rientrerebbe perciò anche il presente processo, essendo stato proposto il gravame in data 26.4.2024.

1.3. Questa disciplina è stata però ritenuta incostituzionale dalla Consulta la quale, con sentenza n. 36 dep. 27.3.2025 (dopo il deposito della decisione della CGT II impugnata in questa sede), ha reputato che essa ledesse in modo irragionevole il diritto di difesa della parte che avesse confidato di poter evitare la produzione dei documenti nel giudizio di primo grado riservandosene la produzione in grado di appello, eventualmente rimanendo anche contumace in primo grado, proprio come accaduto nel presente giudizio.

La Corte costituzionale ha pertanto ritenuto la norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che la nuova disciplina trovi applicazione anche con riferimento ai giudizi in cui l'appello sia stato introdotto in data successiva al 4.1.2024. In conseguenza il nuovo limite alla produzione documentale si applica a quei giudizi che siano stati introdotti, in primo grado, a far data dal 4.1.2024.

1.4. Nel caso in esame il giudizio di primo grado è stato introdotto dal contribuente il 3.8.2022, e quindi si applica la precedente disciplina, che consentiva la produzione di nuovi documenti in sede di appello.

2. Il ricorso introdotto dall'Incaricato per la riscossione risulta pertanto fondato e deve essere perciò accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria perché proceda a nuovo esame.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto dall'**Agenzia delle Entrate Riscossione**, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo pure a regolare tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21.5.2026.

Il Presidente

Andreina Giudicepietro